

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 11 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

	Pag.
In memoria dell'Altezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta.	81
Disegno di legge (Discussione ed approvazione per acclamazione):	
Aumento temporaneo del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1859)	81
TECCHIO, <i>Relatore</i> - TERUZZI, <i>Ministro dell'Africa Italiana</i> - FOSSA, PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 12.

(*È presente il Ministro dell'Africa Italiana, Teruzzi.*)

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali: Boidi, Clavenzani, Coselschi, Dallari, Diaz Marcello, Parodi; ed in congedo ordinario: i Consiglieri De Collibus, Gradi, Lunelli, Morigi, Vitali Carlo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Annunzia che son venuti a far parte della Commissione i Consiglieri nazionali Gradi e Pattini cui rivolge cordiale, cameratesco saluto.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

In memoria dell'Altezza Reale Amedeo di Savoia Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi e con lui tutti i presenti*). Prima di iniziare la riunione, è certo di interpretare i sentimenti della Commissione, innalzando il pensiero alla memoria del Duca d'Aosta che ha fatto olocausto della sua vita alla Patria in Africa.

Non è questa la sede per la commemorazione, che sarà fatta in forma degna e solenne dalla Camera.

In questo momento desidera semplicemente far eco alle parole che l'Ecc. Teruzzi ha pronunciato al Teatro Adriano.

Egli ha detto che il sacrificio del Duca d'Aosta ci impegna, oggi più che mai, a vincere questa guerra ad ogni costo, perchè le nostre bandiere ritornino là dove il Duca d'Aosta e i suoi soldati ci attendono, ed oltre. (*Segni di vivo consenso*).

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, si associa alle nobili parole del Presidente.

Discussione del disegno di legge: Aumento temporaneo del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (1859)

TECCHIO, *Relatore*, nota che il disegno di legge sottoposto all'esame non richiede larga illustrazione.

La Polizia dell'Africa Italiana ha avuto in questa campagna sensibili perdite, dovute in parte, a dirette azioni di guerra in parte al

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sacrificio più duro che si possa chiedere ai combattenti valorosi, cioè, di diventare volontariamente prigionieri rimanendo nei territori occupati dal nemico per tutelare le famiglie degli italiani.

Per provvedere ai vuoti verificatisi, il disegno di legge prevede un aumento temporaneo di organico consistente in 45 posti per ufficiali, 300 posti per brigadieri e vice brigadieri e 900 posti per guardie scelte, guardie ed allievi guardie.

Il disegno di legge dispone che per gli ufficiali superiori si provveda per concorso, per gli ufficiali inferiori per promozione, per gli aspiranti ufficiali per concorso, e per i vice brigadieri per concorso e per promozione.

Nell'espone brevemente il contenuto del disegno di legge, avrebbe esaurito il suo compito di relatore, se non sentisse di dover compiere un dovere nell'interpretare il sentimento di tutti i camerati della Commissione, col rivolgere preghiera all'Ecc. il Ministro, perchè egli porti alla Polizia dell'Africa Italiana il più caloroso, il più riconoscente ed il più ammirato saluto della Commissione legislativa.

La Polizia dell'Africa Italiana già in tempo di pace, per la prestanza fisica dei suoi appartenenti, per la disciplina ferrea, formale e sostanziale alla quale si era sottoposta; per la capacità, l'intelligenza, il coraggio di tutti gli appartenenti al Corpo, nell'eseguire gli incarichi affidatigli, si era imposta all'unanime ammirazione.

In tempo di guerra, poi si è subito allineata con le altre forze armate comportandosi con egual valore, eguale spirito di sacrificio, eguale abnegazione. Par quasi che questo giovane Corpo abbia attinto dalle speciali contingenze della Patria quelle virtù che altri Corpi traggono da antiche e gloriose tradizioni.

Il disegno di legge prevede il riassorbimento di questo temporaneo aumento organico. Il Relatore pensa invece che quando sarà giunto il momento di riconquistare l'Impero e di conquistare nuove terre oltremare, la Polizia dell'Africa Italiana dovrà avere parte essenziale nei compiti e nei sacrifici che saranno richiesti. Sarà allora necessario non una riduzione ma un ulteriore aumento di organico. Conclude rinnovando all'Ecc. il Ministro la preghiera di portare il riconoscente saluto dalla Commissione alla Polizia dell'Africa Italiana, ammirata dallo stesso nemico.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, dichiara esser pronto a dare su questo progetto

tutte le spiegazioni che gli si chiedessero. Non vuole poi lasciar fuggire l'occasione che gli offre il camerata Tecchio e per ringraziare tutti i camerati per il saluto inviato alla Polizia dell'Africa Italiana.

Volendo sottolineare quanto ha detto il relatore, deve dire che la Polizia dell'Africa Italiana è veramente un Corpo ai cui sacrifici fatti non si può pensare senza emozione; essa è stata all'altezza di tutti gli altri Corpi militari, ed ha scritto pagine di eroismo veramente sublimi. Questo ci conforta, non soltanto perchè dimostra una volta di più che nei profondi strati del popolo italiano si possono avere degli elementi di primissimo ordine, capaci di sacrificarsi e di dimostrare al mondo che cosa significa l'ideale della Patria e lo spirito di sacrificio, ma perchè dimostra ancora che quando un Corpo militare è reclutato con un concetto assoluto di scelta, esso può crearsi la sua storia anche in poco tempo; e la Polizia dell'Africa Italiana ha creato veramente la sua storia in pochi anni. Molti dei presenti l'hanno ammirata nell'Impero, in tempo di pace. La storia registrerà gli episodi di eroismo che ora si conoscono fuggevolmente attraverso le cronache della guerra, e sarà possibile allora vedere come questo Corpo sia veramente degno della riconoscenza di tutti gli italiani.

Come capo dell'Amministrazione vuole rendere noto un elemento che gli riempie l'animo di orgoglio: alla base dell'appartenenza alla Polizia dell'Africa Italiana è stato posto il requisito di essere appartenente al Partito, cioè di essere camicia nera. Questo perchè in tutti i campi la Rivoluzione deve tenere alta la sua bandiera e deve essere la ragione essenziale di tutti gli uomini che la servono.

Così la Polizia dell'Africa Italiana risponde perfettamente ai compiti che le sono stati assegnati, nel nome, non solo della Patria, ma anche nel nome del Fascismo. (*Vivi applausi*).

FOSSA, per le ragioni che sono state nobilmente espresse dal camerata Tecchio e dal Ministro Teruzzi, propone che questo disegno di legge sia approvato per acclamazione.

TERUZZI, *Ministro dell'Africa Italiana*, ricorda che in Senato fu mossa un'obiezione, si volle cioè sapere se nelle categorie indicate nell'articolo 2, con le lettere a), b), c), d) si intendesse di stabilire un ordine di precedenza, o meno. Ricorda d'aver dichiarato che l'articolo non fa che elencare le quattro categorie da cui si traggono gli elementi da immettersi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ai concorsi; l'appartenenza all'una od all'altra categoria, non costituisce graduatoria; la graduatoria fra i concorrenti è costituita dai meriti di ciascun concorrente. Crede che non vi siano altri chiarimenti sulla portata delle disposizioni esaminate.

PRESIDENTE ringrazia il Ministro per i chiarimenti dati e, accogliendo l'invito del

Consigliere nazionale Fossa, propone che il progetto di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12,30.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Aumento temporaneo dell'organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. (1859)

ART. 1.

L'organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana previsto nella tabella I, allegata al Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374 e successive disposizioni e nella tabella A, allegata al regolamento organico, approvato con Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211 e successive disposizioni, è temporaneamente aumentato di 45 posti per ufficiali, 300 posti per brigadieri e vicebrigadieri e 900 posti per guardie scelte, guardie e allievi guardie così distribuiti:

1º) Ufficiali:

Maggiori generali	Posti N.	1
Colonnelli	» »	2
Tenenti colonnelli	» »	4
Maggiori	» »	5
Capitani	» »	15
Tenenti e sottotenenti	» »	18

2º) Sottufficiali:

Brigadieri	Posti N.	408
Vicebrigadieri	» »	192

3º) Agenti:

Guardie scelte	Posti N.	113
Guardie e allievi guardie	» »	787

ART. 2.

I posti disponibili nei gradi di ufficiali generali e superiori, per effetto dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'articolo precedente, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi con decreto del Ministro dell'Africa Italiana, ri-

servato ad ufficiali provvisti del grado pari o di quello immediatamente inferiore al posto messo a concorso e appartenenti alle seguenti categorie:

- a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza, dipendenti dal Ministero dell'interno;
- b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
- c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;
- d) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 o in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.

La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 123 del Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, approvato con Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.

I posti disponibili negli altri gradi saranno conferiti mediante promozione nei modi normali. I concorsi per il reclutamento degli aspiranti ufficiali, limitatamente a quelli da bandire durante l'attuale stato di guerra per la prima copertura dei posti che si rendano disponibili per effetto dell'aumento di organico di cui all'articolo 1, potranno essere effettuati per soli titoli, anziché per esami.

Nelle promozioni da effettuarsi nel grado di vicebrigadiere, limitatamente al conferimento dei posti che si renderanno vacanti per effetto della applicazione dell'aumento temporaneo previsto dal precedente articolo, si prescinde dal requisito dell'appartenenza alla prima metà del ruolo richiesto dallo articolo 159 lettera c) del regolamento generale suddetto, ferma rimanendo l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 162 del regolamento stesso. I posti di vicebrigadiere, che eventualmente rimanessero disponibili dopo effettuate tali promozioni, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

bandirsi con decreto del Ministro dell'Africa Italiana, riservato alle seguenti categorie:

a) vicebrigadieri dei carabinieri Reali, del ruolo della pubblica sicurezza e gradi corrispondenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito anche in congedo (esclusi gli specialisti marconisti, telegrafisti, autieri, automobilisti, trattoristi, teleferisti, artificieri, spolettatori, carristi e gli appartenenti alle truppe alpine) che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi in Africa Orientale o in servizio non isolato in Spagna o sulle varie fronti dell'attuale guerra.

Nel reclutamento degli allievi guardie saranno pure esclusi, per quanto riguarda il Regio esercito, gli specialisti sopra indicati e gli idonei per le truppe alpine.

La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 169 del citato regolamento generale.

ART. 3.

Il riassorbimento dell'aumento temporaneo di organico previsto dall'articolo 1 dovrà effettuarsi devolvendo al predetto riassorbimento tutte le vacanze che si verificheranno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra.

ART. 4.

Il numero massimo di salariati previsto dall'articolo 296 del Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754, che approva il regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana è diminuito da 100 unità a 50.

ART. 5.

La presente legge si applica dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

